



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095 7410717

C.F. 00453970873

Provincia di Catania
SETTORE URBANISTICA
SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 197 Reg. Gen. Ord.

DEL 26 DIC. 2017

e n° 25 Urb.ca

DEL 06 DIC. 2017

Oggetto: **INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE, SOSPENSIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA** (art. 31 D.P.R. 06/06/2001 N°380 ex art. 7 L. 28/02/1985 n. 47).

PROPRIETARIA E RESPONSABILE DELL'ABUSO

Sig.ra

- **SCIUTO Sonia Laura** nata a Catania il 05/08/1969 cod. fisc.: SCT SLR 69M45 C351K residente in via Nebrodi n°65 San Giovanni La Punta (CT) quale attuale proprietaria per 1/2 in regime di separazione dei beni e in proprietà per 1/2;

UBICAZIONE OPERE ABUSIVE:

Via Nebrodi n°65, già via Aglialoro snc, (in catasto fabbricati al foglio 1 particella 198)

ASSUNTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

DIRETTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

IL DIRIGENTE SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

Vista la domanda di condono edilizio, ai sensi della L.N. n°326/2003, prot. gen. n°34093 del 09/12/2004, ns. rif. **B-0320**, presentata a nome di **SCIUTO Stefania Letizia**, nata a Catania il 04/09/1968 – C.F.: SCT SFN 68P44 C351V e residente a San Giovanni La Punta (CT) in Via Alcaloro n° 145, per le opere abusivamente realizzate in questa **Via Agliodoro s.n.c.**, a piano primo (locali soffitta), consistenti in *“realizzazione di un appartamento destinato a civile abitazione posto a piano primo mansardato di un edificio sito in San Giovanni La Punta via Agliodoro”*, riportato in catasto al foglio 1 particella 198, via Del Pozzo sn piano T-1, oggi in ditta alla sopra generalizzata proprietaria;

Visto l'art. 31 comma 2° della legge 47/85 e s.m.i., il quale stabilisce che per poter conseguire la concessione edilizia in sanatoria, gli immobili devono essere ultimati per quanto concerne le istanze presentate ai sensi della legge n°47/85, alla data del 30/09/1983, quelle di cui alla legge n°724/94, entro il 31/12/1993, **mentre per quelle di cui alla legge n°326/2003, entro il termine del 31/03/2003**, intendendo per ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente;

Vista la nota prot. gen. n°7215 del 08/03/2016, di comunicazione di avvio del procedimento di diniego, la cui lettera risulta ritirata in data 15/03/2016, con la quale il Responsabile del procedimento, con relazione istruttoria dell'Ufficio Tecnico prot. n°1406/U.T. del 27/09/2016, ha espresso il seguente parere:

“ Trattasi di un immobile a piano primo (mansardato) destinato a civile abitazione.

Da un confronto con l'aerofotogrammetria e con l'aerofotografia aggiornate al mese di agosto 2003 e al mese di marzo 2012 in dotazione all'Ufficio, si evince che in quella risalente al mese di agosto 2003, l'edificio risulterebbe costituito di copertura con lastrico solare, mentre nell'altro rilievo del 2012 vengono desunte ulteriori opere edili consistenti nell'avvenuta esecuzione della copertura a piano primo (mansardato), di conseguenza i relativi locali sottostanti.

Pertanto considerato che l'esecuzione del piano primo (mansardato), presumibilmente, è stato realizzato successivamente al 31/03/2003 e ritenuta, ai sensi dell'art. 40, comma 1°, Legge 47/85, la dolosa infedeltà della relativa istanza, per la rilevanza delle omissioni e delle inesattezze riscontrate agli atti, in quanto le opere abusive non risultano ultimate in epoca precedente al 31/03/2003, si esprime parere contrario al rilascio della concessione edilizia in sanatoria, limitatamente all'esecuzione del piano primo (mansardato), di conseguenza i relativi locali sottostanti”;

Preso atto che la proprietaria non ha fatto pervenire osservazione nei termini di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 10/91, così come introdotto dall'art. 23 della Legge Regionale n. 17/2004, ma ha chiesto un termine al fine di poter produrre apposita documentazione anche per il tramite del suo tecnico di fiducia, con nota in atti al prot. gen. n°9484 del 30/03/2016, la quale ad oggi non risulta prodotta;

Visto l'atto di diniego n°14/2016, prot. gen. n°29665 del 11/10/2016, notificato alla sopra generalizzata proprietaria, in data 08/11/2016, ai sensi dell'art.140 c.p.c., la cui lettera risulta restituita per compiuta giacenza il 12/12/2016, con la quale veniva denegato il rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria per le opere abusive meglio in epigrafe descritte, concernente l'immobile riportato in catasto al foglio 1 particella 198, ed ubicato in questa in questa **Via Agliodoro s.n.c.**, piano terra e primo (locali soffitta), riferita all'istanza registrata al prot. gen n°34093 del 09/12/2004, ns. rif. **B-320**, presentata a nome di **SCIUTO Stefania Letizia**, ritenuta ai sensi dell'art.40, comma 1°, L.47/85, la dolosa infedeltà della relativa istanza per la rilevanza delle omissioni e delle inesattezze riscontrate agli atti, in quanto le opere abusive non avevano i requisiti di sanabilità previsti dalla Legge n°326/2003, L. n°47/85 e L.R. n. 37/85 e s.m.i., **limitatamente all'esecuzione del piano primo (locali soffitta), di conseguenza i relativi locali sottostanti**, consistenti la copertura di un fabbricato a piano terra, già oggetto di condono edilizio ai sensi della Legge n°326/03, tali locali a piano primo, occupano una superficie utile di circa mq. 127,21, una superficie non residenziale di mq. 13,80 ed un volume di circa mc. 387, ed insistono sull'area riportata in catasto al foglio 1 particella 198, **in quanto le relative opere non risultano ultimate in epoca precedente al termine del 31/03/2003;**

Visto il rapporto del Corpo di Polizia Municipale, trasmesso con nota n°137/ST/PM del 01/06/2017, elevato a carico della sig.ra **Sciuto Sonia Laura** nata a Catania (CT) il 05/08/1969, residente in via Nebrodi n°65 San Giovanni La Punta (CT), proprietaria dell'immobile sito in questa via Nebrodi n°65, in catasto al foglio 1 particella 198, nonché a carico di altri soggetti titolari del contiguo terreno, in catasto al foglio 1 particella 31, con il quale sono state rilevate opere edili abusive interessate da altra istanza di condono edilizio, ai sensi della Legge n°326/03 e, per la quale sono state già adottati e notificati ai titolari (Sciuto Stefania Letizia ed Avola Francesco Giovanni Carmelo) l'atto di diniego n°06/2016 e l'ordinanza

dirigenziale n°12/2017 e, consistenti:

" ... omissis ... Nel corso dell'attività di indagine è stata altresì verificata la posizione autorizzativa dell'immobile (part.198) ove risiede la citata proprietaria, costituito da una villetta a piani terra e sottotetto, di natura abusiva, la cui evoluzione edificatoria è stata oggetto di numerosi accertamenti di questo Comando e di provvedimenti sanzionatori a cura del Settore Urbanistica, a carico di Sciuto Sonia Laura e Sciuto Stefania.

Inoltre, il lato sud del lotto e più precisamente la part.31 è stata interessata dalla edificazione abusiva di altra costruzione, anch'essa oggetto di un cospicuo numero di accertamenti di questo Comando e di provvedimenti sanzionatori, a carico di Todaro Fabio, Avola Francesco e Sciuto Donatella.

Entrambe le costruzioni sono state oggetto di sequestro ai sensi dell'art.354 c.p.p., nonché di apposizione sigilli disposta dall'autorità amministrativa ai sensi dell'art.48 della L.R. 71/78, conseguentemente alla mancata ottemperanza a specifiche ordinanze di demolizione, il cui stato di avanzamento dei lavori in tali frangente va ricondotto alle strutture in c.a..

Su tali accertamenti si sono innestati due provvedimenti di diniego di sanatoria ex L.326/03, relativi ai locali sottotetto delle predette due costruzioni, emessi dal competente Servizio Repressione Abusivismo Edilizio del Settore Urbanistica, a carico di Sciuto Sonia Laura (per mero errore Stefania) e a carico di Avola Francesco e Sciuto Stefania Letizia.

Ciò posto e nella considerazione che l'odierno stato dei luoghi evidenzia due villette a piani terra e sottotetto rifinite ed abitate e che, seppur oggetto di istanze di sanatoria, dagli atti risultano vigenti i sequestri non risultando intervenuto alcun provvedimento di dissequestro, né sul piano penale né su quello amministrativo per nessuna delle due costruzioni, ... omissis ...";

Considerato che le suddette opere sono state eseguite abusivamente, in assenza di idoneo titolo abilitativo, per cui occorre applicare le sanzioni previste dall'art. 31 del D.P.R. 380/01 c. 2 ovvero con l'ordine di demolizione delle stesse;

Vista la circolare dell'ARTA n°3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dal comma 4-bis, introdotto all'articolo 31 del DPR n°380/2001, con particolare riguardo alla "sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro" da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente, decorso il termine perentorio di novanta giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi;

Visto l'art. 7 della Legge 28/02/85 n° 47 così come sostituito dall'art.31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380;

Visti gli atti d'ufficio, i vigenti strumenti urbanistici e le norme che disciplinano l'edificazione nelle aree interessate da detti lavori;

per i motivi meglio illustrati in epigrafe:

ORDINA

alla Sig.ra **SCIUTO Sonia Laura**, per come meglio sopra generalizzata, quale attuale proprietaria, la **SOSPENSIONE** dei lavori e ingiunge a provvedere a propria cura e spese alla **DEMOLIZIONE**, delle opere edilizie abusive, **limitatamente all'esecuzione del piano primo (locali soffitta), di conseguenza i relativi locali sottostanti**, consistenti la copertura di un fabbricato a piano terra, riportato in catasto al foglio 1 particella 198, via Del Pozzo sn piano T-1, già oggetto di condono edilizio ai sensi della Legge n°326/03, riferita all'istanza registrata al prot. gen n°34093 del 09/12/2004, ns. rif. B-320, presentata a nome di **SCIUTO Stefania Letizia**, per i quali è già stato emesso e notificato il predetto provvedimento di diniego n°14/2016, prot. gen. n°29665 del 11/10/2016, tali locali a piano primo, occupano una superficie utile di circa mq. 127,21, una superficie non residenziale di mq. 13,80 ed un volume di circa mc. 387, ed insistono sull'area riportata in catasto al foglio 1 particella 198, **in quanto le relative opere non risultano ultimate in epoca precedente al termine del 31/03/2003**, nonché al ripristino dei luoghi entro il termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento;

AVVERTE

Che, in caso di accertata inottemperanza al ripristino dei luoghi, dovrà essere pagata:

nelle more della definizione del regolamento tendente a definire l'esatta quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui alla predetta circolare ARTA n°3 del 28/05/2015, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima pari ad €. **2.000,00** (euro duemila/00) da corrispondere a mezzo di versamento sul c/c postale n°62720685, ovvero versamento IBAN IT0400760116900000062720685, intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta, entro dieci giorni successivi all'avvenuta decorrenza del termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento.

Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il sopra assegnato termine saranno applicate le

maggiori e più gravi sanzioni di legge, altresì la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle predette somme maggiorate con le sanzioni sopra indicate, nonché con le relative spese di istruttoria e segreteria.

AVVERTE

- Che l'accertata inottemperanza, notificata alla ditta interessata, costituirà titolo per la gratuita immissione in possesso delle opere e dell'area di sedime dell'abuso sopra descritto al punto 2, con le modalità e procedure di cui all'art. 7 della legge 47/85, così come sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380, al patrimonio indisponibile del Comune di San Giovanni La Punta, che provvederà alla loro demolizione e ripristino dei luoghi con rivalsa delle conseguenti spese a carico della sopra individuata ditta responsabile inadempiente.
- Che, nel caso sia stato effettuato il sequestro penale delle suddette opere abusive, prima di eseguire la demolizione, dovrà provvedersi alla richiesta ed ottenimento del provvedimento di dissequestro da parte del Giudice Penale.

DISPONE

- La presente ordinanza, da registrarsi, numerarsi e collazionarsi, presso la Segreteria Generale, per gli adempimenti previsti dall'art. 7 comma settimo della legge n°47/85, così come sostituito dall'art. 31 comma settimo del D.P.R. 06/06/2001 n°380, il Settore Urbanistica di questo Comune procederà, decorsi i tempi assegnati al recupero delle somme di cui alla sanzione pecuniaria, maggiorata degli interessi maturati per more e ogni altra relativa spesa sostenuta e gravante, nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 504/92.
- La pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio comunale, la notifica ai responsabili dell'abuso ai sensi dell'art. 6 della legge n°47/85 così come sostituito dall'art. 29 del D.P.R. del 06/06/01 n. 380.
- La trasmissione di copia della presente alla Procura della Repubblica di Catania, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente di Palermo, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, all'Agenzia delle Entrate di Catania, all'Ufficio del Genio Civile di Catania, alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, alle Aziende o Consorzi che erogano servizio idrico quali Sidra S.p.A. ed Acoset S.p.A., all'ENEL Servizio Elettrico, alla TELECOM ITALIA.
- La trasmissione all'Ufficio sanatoria edilizia di questo Ente.
- La trasmissione al locale Comando di Polizia Municipale incaricato, per gli effetti della presente, della comunicazione delle risultanze di verifica sull'ottemperanza decorso il termine soprassegnato dall'avvenuta notifica ai responsabili.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica della presente.


San Giovanni La Punta, li

Il Tecnico Istruttore
(Geom. M. Calvagno)





Il Funzionario Dirigente
(Dott. M. Maccarrone)



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto _____, Messo
Notificatore, del Comune di San Giovanni la Punta, ho notificato il presente atto al
Sig. _____ in
_____, n. _____ consegnandone copia a mani a

San Giovanni la Punta, li _____

Il Messo Notificatore
